



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE

Direzione per i Giochi  
Ufficio 12°

Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento

Prot. n. 2011\ 5981 \Giochi \ADI

Roma, 18 febbraio 2011

**Ai Concessionari di rete per la gestione telematica degli apparecchi con vincita in denaro**

LORO SEDI

**Agli Uffici Regionali di AAMS e loro Sedi distaccate**

LORO SEDI

**Alla SOGEI S.p.A.**

via Mario Carucci, 99  
00143 ROMA

**OGGETTO: Adempimenti connessi all'emanazione della legge di stabilità 2011 - articolo 1, comma 81, lettera d).**

Si fa seguito a quanto indicato con nota prot. n. 2011\3263\Giochi \ADI del 21 gennaio 2011 con la quale è stata data notizia dell'avvio dell'attività di ricognizione della distribuzione territoriale degli apparecchi enucleata nelle disposizioni dell'articolo 1, comma 81 della legge di stabilità 2011.

Lo stesso articolo 1, comma 81 chiarisce alla lettera d) che tale ricognizione ha, tra l'altro l'obiettivo: "...d) di consentire a ciascun concessionario, nonché a ciascun soggetto dallo stesso legittimamente incaricato nell'ambito dell'organizzazione della rete di raccolta del gioco, di mantenere installati negli esercizi commerciali, nei locali ovvero nei punti di offerta del gioco gli apparecchi che risultano in eccedenza, ai sensi della lettera b), previo pagamento, fino alla data di adozione del decreto di cui alla lettera g), di una somma mensile pari a euro 300, dovuta solidalmente dai soggetti sopra indicati per ciascuno degli apparecchi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;...".

Detta norma consente di mantenere in esercizio soltanto gli apparecchi che già risultavano in eccedenza e che l'Amministrazione ha verificato in data 18 gennaio 2011. Pertanto non si ritiene che la norma preveda la possibilità di installare altri apparecchi in numero eccedente rispetto a quelli già detenuti oltre il limite consentito alla predetta data.

In relazione a tanto i concessionari di rete, avranno cura di mettere in atto quanto necessario al fine di impedire situazioni di sfioramento "ulteriori" rispetto a quelle autorizzabili.

Per quanto concerne poi il pagamento degli importi dovuti per gli apparecchi eccedenti, il necessario codice tributo richiesto all'Agenzia delle Entrate non è stato ancora comunicato.



In relazione a tanto nonché alla necessità di avere certezza del pagamento delle somme dovute e considerato altresì che tali somme sono dovute solidalmente dal concessionario di rete nonché da ciascun soggetto dallo stesso legittimamente incaricato nell'ambito dell'organizzazione della rete di raccolta del gioco, sarà onere di ciascun concessionario provvedere alla raccolta di tali importi ai fini del riversamento all'Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra i concessionari sono tenuti al versamento delle somme relative alle mensilità maturate; per quanto concerne le mensilità successive, fino alla data di adozione del nuovo decreto direttoriale di AAMS recante la disciplina relativa al contingentamento degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., l'obbligazione pur se parimenti a carico di tutti i soggetti tenuti solidalmente all'adempimento comporterà l'obbligo del versamento a carico del concessionario. Naturalmente rimane salva la scelta di taluni dei soggetti obbligati di non avvalersi della facoltà prevista dalla norma richiamata, scelta che dovrà essere espressa attraverso preventiva dichiarazione da rendere alla Scrivente in forma analitica per ogni apparecchio rilevato. Tale dichiarazione sarà veicolata comunque dal concessionario anche per quelle rese da soggetti diversi.

Nei casi in cui uno tra il concessionario e il soggetto legittimamente incaricato intenda avvalersi della facoltà di mantenere installati gli apparecchi eccedenti, tale possibilità deve essere consentita previo pagamento della somma prevista dalla norma entro il termine dell'ultimo giorno del mese precedente a quello di riferimento.

Va da sé pertanto che, qualora i concessionari decidano di non avvalersi di tale facoltà, i medesimi consentiranno il mantenimento in esercizio degli apparecchi eccedenti soltanto laddove siano venuti in possesso delle somme a tal uopo versate dai soggetti che invece decidano di avvalersi della possibilità di mantenerli. Rimane sempre in capo ai concessionari l'obbligo di riversamento all'Amministrazione delle predette somme.

Indipendentemente dal fatto che il concessionario abbia dichiarato di non mantenere apparecchi in eccedenza nel caso in cui gli stessi apparecchi siano di fatto tenuti in esercizio in ragione di opzioni di terzi, l'obbligazione di pagare le somme previste sarà considerata solidalmente a carico anche dello stesso concessionario.

È fatto carico ai concessionari di comunicare quanto sopra ai soggetti contrattualmente vincolati con i medesimi.

Gli Uffici Regionali che leggono per conoscenza saranno interessati con separata comunicazione in merito ai controlli da effettuare.

IL DIRETTORE  
F.to Antonio TAGLIAFERRI